

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8421/2020 R.G. promossa da:

con il patrocinio

per procura unita alla citazione dell'avv. FRANCO FABIANI del foro di Como ed elettivamente domiciliata presso il suo studio

- attrice

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158), con il patrocinio per procura unita alla comparsa di risposta dell'avv. GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA e dell'avv. CRISTINA FAISSOLA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in CORSO FRANCIA 25 TORINO

- convenuta

Conclusioni. Per l'attrice: come da foglio di p.c.: "i) accertare e dichiarare:

- la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa al rapporto de quo;
 - la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore, fino al 31 dicembre 1993, a quello legale e, dal 1° gennaio 1994 e sino al 5 aprile 1996, a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93, per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi;
 - la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV e per spese; e ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 87.363,34 (come risultante dalla esperita CTU a pag. 127 di 129);
- ii) condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 87.363,34 (differenza tra il saldo da estratto conto al 31/12/2019, pari a € 319,46 ed il saldo rideterminato, pari a - € 87.682,80 – cfr. pag.127/129 della CTU).



somma risultante dall'accertamento.

Intesa Sanpaolo S.p.A. s'è tempestivamente costituita in giudizio, con comparsa di risposta in data 6.10.2020 per l'udienza del 28.10.2020, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta da Parte attrice, atteso che il conto corrente oggetto di causa ad oggi è ancora in essere, e l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito, relativamente al periodo antecedente al 26.09.2008. Nel merito, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte e di respingere le domande formulate dalla società attrice, confermando la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto oggetto di controversia, a titolo di interessi, competenze, spese e commissioni.

Dopo lo scambio di memorie, la causa è stata istruita tramite C.T.U. contabile. Le questioni sollevate in esito alla C.T.U. da parte convenuta sono state respinte con ordinanza 9.4.2022, che ha rinviato la causa per p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità dell'azione su c/c aperto. La banca contesta al cliente di aver agito, prima della chiusura del c/c; in ripetizione di indebitto senza individuare i pagamenti fatti e ne deduce l'inammissibilità della domanda. L'eccezione è inconcludente.

Il cliente non può agire in ripetizione di indebitto, se non individua e prova almeno una rimessa solutoria, ossia un pagamento. Ciò non impedisce affatto al cliente di proporre, in funzione o anche in via alternativa o cumulativa all'azione ex art. 2033 c.c., un'azione di nullità (*amplius* di accertamento negativo) intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, a titolo di es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia ecc.); b) l'accertamento della nullità degli addebiti (a titolo di interesse commissione spesa) eseguiti dalla banca in base a clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale; c) il conseguente storno dell'annotazione indebita, con ricalcolo del rapporto di dare-avere.

Questa azione può essere normalmente proposta quando il c/c è ancora aperto, senza che a ciò ostino le pur esatte considerazioni giurisprudenziali (cfr. Cass. 798/2013) in tema di azione di ripetizione dell'indebito.

Primo, sul piano dell'interesse ad agire, quando il c/c è aperto, l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli. Secondo la varietà dei casi, il ricalcolo conseguente allo storno dell'indebito può implicare semplice riduzione dell'esposizione debitoria, maggior disponibilità di fido (se il c/c è affidato), perfino passaggio a credito del saldo di c/c.



Secondo, sul piano degli elementi costitutivi dell'azione, l'azione di nullità/accertamento negativo condivide con quella ex art. 2033 c.c. un nucleo comune di fatti (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto della prima e costituisce parte del più ampio *thema decidendum* della seconda. Soltanto per agire in ripetizione di indebitto – non anche per agire per la nullità – il cliente ha l'onere di allegare e provare, oltre all'indebitto, anche lo spostamento patrimoniale, ossia la rimessa solutoria.

Pertanto, il cliente può chiedere la dichiarazione di nullità, senza che, all'effetto, assumano rilevanza, come fatti costitutivi della pretesa le seguenti circostanze, determinanti l'esistenza di un pagamento secondo il canone di Cass. sez. un. 24418/2010: - che il c/c sia affidato o scoperto; - che la somma utilizzata sia rimasta contenuta nei o abbia ecceduto dai limiti del fido; - che il cliente abbia provveduto a versamenti solutori (su c/c scoperto o in extra-fido).

Proposta dal cliente l'azione di nullità, la questione dei pagamenti fatti mantiene bensì una sua rilevanza, ma solo come materia di eccezione, quando la banca eccepisca la prescrizione per le rimesse su conto scoperto o in extra-fido ultradecennali. L'esistenza del pagamento ultradecennale vale qui come limite all'azione di nullità (cfr. art. 1422 c.c.), ossia impedisce che nella determinazione del dare-avere si tenga conto del credito restitutorio del correntista.

A ciò segue, evidentemente, che la domanda di nullità può essere sempre proposta, anche in costanza di rapporto e senza onere di indicare e provare pagamenti fatti, visto che l'onere probatorio è semmai a carico della banca.

Nella specie, parte attrice ha chiesto espressamente (conclusioni) l'accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate e il relativo storno e tanto basta a ritenere ammissibile e decidere nel merito la domanda di nullità, non ostandovi la mancata indicazione di pagamenti.

2. Uso degli scalari. Il C.T.U., facendo la ricognizione della documentazione versata in atti, come da quesito, ha dato atto che gli estratti conto, recanti i movimenti giornalieri, non sono stati prodotti da alcuna delle parti, se non per il III trimestre 2000, prodotto dalla Banca e contenente la comunicazione alla clientela dell'adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000, e per il periodo dall'1.1.2007 al 30.9.2008, prodotto dalla Banca a sostegno dell'eccezione di prescrizione. Per contro, l'attrice ha prodotto i riassunti scalari per l'intero periodo, con alcune eccezioni: - tutti i trimestri dell'anno 1993; - 4° trimestre 1995; - 3° trimestre 2001; - 3° trimestre 2002; - 3° trimestre 2006; - 2° trimestre 2007, quest'ultimo prodotto dalla Banca. Anche le liquidazioni delle competenze periodiche sono prodotte, sostanzialmente per l'intero periodo, con alcuni limitati "buchi" (pag. 34 ss.).

La convenuta contesta in conclusionale (pag. 7) l'ammissibilità dello svolgimento della C.T.U. sui soli riassunti scalari, deducendo l'estrema lacunosità della documentazione contabile prodotta da parte



attrice, in tesi non idonea a consentire una puntuale rielaborazione del rapporto di c/c oggetto di causa, non essendo possibile individuare per l'intero periodo i pagamenti oggetto della domanda di ripetizione attorea e richiamandosi ai precedenti di Cass. 30.10.2018 n. 27680, secondo cui, essendo onere di parte attrice la produzione degli estratti conto, laddove quest'ultima non abbia ottemperato, si ribadisce, "il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di prendere in esame l'eccezione di prescrizione" e di App. Milano 21.1.2019 n. 290, secondo cui "i soli conti scalari non consentano di ricostruire esattamente tutti i movimenti considerati e dunque di individuare le operazioni che hanno dato luogo alle annotazioni di interessi e spese, pretesamente indebite. [...] Sotto questo profilo la domanda di ripetizione di indebito deve essere rigettata, per mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attore in ripetizione".

La replica del C.T.U. alle osservazioni del CTP della Banca sul punto è meritoriamente lucida e stringente (pag. 111 ss.). Inizia il C.T.U., osservando che "occorre, preliminarmente, distinguere due tipi di "carenze" che, in linea teorica, possono riscontrarsi nella documentazione contabile prodotta dalle Parti: a) "carenze" dovute al fatto che per uno o più periodi (mese/trimestre) oggetto di indagine non risulta effettuata alcuna produzione documentale; b) "carenze" dovute al fatto che per uno o più periodi (mese/trimestre) oggetto di indagine la produzione documentale risulta effettuata soltanto in modo parziale (e, quindi, incompleto)".

Le carenze del primo tipo non inficiano la complessiva rielaborazione del conto, sia perché si verificano in soli 8 trimestri su 112, sia perché il quesito peritale contiene istruzioni, per rispondere al quesito in presenza di periodi di buco documentale, che il C.T.U. ha ritenuto tecnicamente adeguate: "in assenza di documentazione di supporto, non si è proceduto ad operare alcuna rettifica alla variazione del saldo del c/c intervenuta nel periodo di "buco", che trova quantificazione nella differenza algebrica tra il saldo iniziale dopo il "buco" ed il saldo finale prima del "buco". L'ammontare complessivo delle rettifiche operate sino al momento precedente il "buco", che trova quantificazione nella differenza tra il Saldo rettificato ed il Saldo Banca a tale data, è stato "cristallizzato" ed è stato ri-applicato al primo Saldo Banca successivo al "buco", in modo tale da non operare nuove rettifiche ma, al tempo stesso, di conservare quelle precedentemente effettuate. In altri termini, le rettifiche che sono state effettuate per i periodi "coperti" dalla documentazione non sono state azzerate, bensì sono state cristallizzate e riportate nel periodo successivo a quello per il quale vi è un "buco" documentale; il periodo di "buco", viceversa, non ha formato oggetto di alcuna rettifica, con ciò mantenendo nel loro importo originario le competenze conteggiate ed annotate dalla Banca" (vedi anche relazione pag. 43).



Il CTP della Banca ha sostenuto che, in presenza di un buco documentale, il conteggio delle competenze indebitamente annotate dovrebbe essere azzerato e non riportato sul primo estratto successivo, ma la risposta del C.T.U. è tagliente, portando alla luce, nella prospettazione della convenuta, “profili di assenza di fondata motivazione logica e di disparità di trattamento, atteso che:

- a) quanto all’assenza di fondata motivazione logica, non risulta motivata la ragione per la quale l’indisponibilità della documentazione contabile relativa ad un periodo (mese, trimestre, ecc.) debba esplicare effetti anche sui periodi per i quali la documentazione contabile risulti invece disponibile;
- b) quanto alla disparità di trattamento, gli effetti sul ricalcolo del saldo del conto sarebbero significativamente diversi nell’ipotesi in cui la documentazione contabile mancante si riferisca ad un mese/trimestre temporalmente collocato nella parte iniziale del periodo di indagine, rispetto all’opposta ipotesi in cui la documentazione contabile mancante si riferisca ad un mese/trimestre temporalmente collocato nella parte finale del periodo di indagine”.

Le carenze del secondo tipo, ossia la produzione dei soli riassunti scalari e liquidazioni, ma non del foglio movimenti, egualmente non inficiano sul piano tecnico la rielaborazione del saldo, atteso che “le informazioni contenute nei conti scalari trimestrali, integrate con quelle relative al calcolo degli interessi debitori e della Commissione di Massimo Scoperto, hanno consentito di rilevare la ripartizione del Saldo per valuta, i relativi Numeri debitori e gli interessi debitori secondo le diverse linee di credito concesse e le condizioni economiche applicate, avuto riguardo a ciascun trimestre, così permettendo allo scrivente il ricalcolo del saldo del conto corrente richiesto dal quesito. In tale attività di ricalcolo non sono state adottate metodologie di calcolo “sintetico”, alle quali ha fatto riferimento il C.T.P. nella propria memoria di osservazioni del 20/12/2021” (pag. 114).

Infine, il C.T.U. ha concluso la propria replica rimettendo allo scrivente la valutazione giuridica (non tecnico-contabile) circa l’ammissibilità e utilizzabilità degli estratti conto incompleti, i.e. privi del foglio movimenti.

Sul punto, osserva lo scrivente che l’estratto conto bancario è un documento complesso che consta di tre parti, le quali assolvono a distinte funzioni: riepilogare i movimenti annotati in conto, liquidare le competenze per interessi commissioni e spese, dare evidenza della correttezza della liquidazione secondo i dati contabili e i criteri contrattuali. Secondo la varietà della modulistica bancaria, queste funzioni possono essere diversamente distribuite all’interno dell’estratto conto, ma in linea di massima si deve dire che:

- il riepilogo dei movimenti annotati in conto risulta dal c.d. foglio movimenti, dove sono ordinati per “data contabile” rimesse e prelevamenti, accrediti e addebiti a qualsiasi titolo intervenuti nel periodo contabilizzato;



- il riassunto scalare espone i saldi giornalieri del c/c, ordinati per “data valuta”, e i numeri debitori, risultanti dalla sommatoria dei saldi giornalieri per valuta o, in termini equivalenti, dalla moltiplicazione del saldo per valuta per il numero di giorni e, pertanto, serve a dare evidenza dei dati contabili utilizzati per la liquidazione;
- infine, il foglio di riepilogo delle competenze indica interessi commissioni e spese, dando evidenza dei numeri debitori e dei tassi d’interesse convenzionali, del massimo scoperto trimestrale e dell’aliquota prevista per la c.m.s. “storica” e infine dei parametri rilevanti per il calcolo delle spese (numero di operazioni ecc.).

Stanti le differenti funzioni assolte dalle diverse parti dell’estratto conto, la questione è quale sia l’unità minima necessaria che la parte interessata deve produrre, al fine di dare al C.T.U. elementi sufficienti a elaborare la risposta al quesito.

Ritiene lo scrivente, aderendo all’opinione espressa dal C.T.U., che la verifica di legittimità degli addebiti in conto corrente, lo storno degli addebiti illegittimi perché operati in assenza di contratto o in base a una clausola invalida, il conseguente ricalcolo ricorsivo – trimestre per trimestre – delle competenze “legittime” non esiga la produzione del c.d. foglio movimenti, visto che:

- il cliente non contesta i saldi giornalieri per valuta, risultanti dall’estratto conto. Peraltro, è da osservare che un’eventuale contestazione dei saldi per valuta, per applicazione di valute antergate o postergate in assenza di clausole autorizzative o in violazione dei limiti di legge (cfr. art. 120 co. 1 TUB) esige la produzione del foglio movimenti da cui risulta, oltre alla data valuta, anche quella contabile. Il cliente che non produce il foglio movimenti pertanto non contesta e non può contestare i giorni-valuta applicati;
- la verifica del TEG ai fini dell’usura deve farsi, sulla base delle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi medi, utilizzando la nota formula

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

È evidente che i dati necessari alla verifica possono essere riscontrati sul riassunto scalare e-o sul foglio di riepilogo delle competenze, salva la misura dell’accordato che deve essere ricavata dal documento contrattuale di affidamento e in difetto secondo le istruzioni di Banca d’Italia (cfr. par. B4 “Classi di importo”, richiamato dal par. C4), e in ogni caso non esigono la produzione del



foglio movimenti;

- riassunto scalare e riepilogo delle competenze forniscono i dati contabili, necessari e sufficienti, per la liquidazione trimestrale da parte della banca di interessi commissioni e spese e pertanto devono ritenersi *prima facie* sufficienti anche al fine di verificare la legittimità e la rispondenza alle previsioni contrattuali degli addebiti annotati;
- riassunto scalare e riepilogo delle competenze sono anche necessari e sufficienti sul piano contabile a eliminare l'effetto anatocistico della produzione di interessi su interessi (se non consentita), riducendo trimestre per trimestre i saldi giornalieri per valuta (e quindi, in definitiva, i numeri debitori) del monte-interessi maturato nei trimestri anteriori e non pagato;
- analogamente, sulla base dei soli riassunti scalari e riepilogo delle competenze, il C.T.U. opera le dovute rettifiche dei numeri debitori e delle liquidazioni nei trimestri successivi quando, pur in presenza di una valida clausola anatocistica, verifichi l'esistenza di competenze indebitamente annotate a qualsiasi titolo.

Per contro, la produzione del foglio movimenti è richiesta per la disamina della qualificazione giuridica delle rimesse in conto, se pagamenti o ripristino della disponibilità, e quindi per l'esame della domanda di ripetizione di indebito, che richiede prova del "pagamento" e non della semplice illegittimità degli addebiti, e dell'eccezione di prescrizione, la quale pure opera a c/c aperto soltanto se vi sia stato un "pagamento", ossia uno spostamento patrimoniale con carattere di definitività (Cass. sez. un. 24418/2010).

Infatti, riprendendo i risultati attinti dalla giur. in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, al fine di accertare se, e in quale misura, la rimessa abbia funzione solutoria, non sono idonei "il criterio del « saldo contabile », che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né quello del « saldo per valuta », che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi" (Cass. 15.7.2010 n. 16608; conformi Cass. 14.4.2010 n. 8953; Cass. 10.9.2002 n. 13143; Cass. 3.1.1996 n. 12). La copertura o meno del conto va per contro accertata, secondo la medesima giur., con riferimento al saldo disponibile "da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca". Quest'ultima, data di esecuzione, coincide presuntivamente col saldo per valuta nel caso di rimesse di titoli all'ordine (versamento di assegni) e col saldo contabile nel caso di operazioni per contanti, infine "nel caso di operazioni su titoli e di movimenti per i quali la disponibilità coincide con la data dell'operazione, il saldo disponibile deve essere ricostruito secondo una interpolazione tra dati per valuta e quelli contabili, a seconda del tipo di operazione" (Cass. 22.3.2010 n. 6903).

Cfr. al riguardo la tabella di raccordo alla data disponibilità di cui a pag. 100 C.T.U.



INDIVIDUAZIONE DEL SALDO DISPONIBILE			
voci in AVERE	Data disponibilità	voci in DARE	Data disponibilità
accredito competenze	data contabile	addebito	data contabile
versam.assegni	data valuta	versamento	data contabile
versam.assegni emesso dalla banca	data contabile	Competenze	data contabile
versamento su ass.circ	data valuta	prelevamento allo sportello	data contabile
contanti	data contabile	saldo iniziale	data contabile
storno	data valuta	giroconto	data contabile
versamento assegni e altri valori di terzi	data valuta	imposta di bollo	data contabile
disponibilità vs presentazione effetti	data valuta	canone	data contabile
presen. effetti	data valuta	assegno	data contabile
bonifico	data contabile	disposizione a favore di terzi	data contabile
effetti maturati	data valuta	commissioni	data contabile
assegno pagato	data valuta	spese	data contabile
estin.anticipo	data contabile	effetti insoluti	data contabile
valori diversi	data contabile	Competenze	data contabile
passaggio a sofferenza	data contabile	assegno impagato	data contabile
accredito	data contabile	prelievo con assegno interno	data contabile
		delega	data contabile
		pagamento effetti	data contabile
		pagamento rata mutuo	data contabile
		storno	data contabile

Da questa considerazione emerge, in modo evidente, l'insufficienza dei soli riassunti scalari, dai quali risultano i soli saldi giornalieri ordinati per "data valuta" a verificare, secondo il criterio della data di disponibilità delle singole operazioni, l'esistenza di uno scoperto di conto e l'idoneità della rimessa in conto a ridurre e-o estinguere l'anzidetto scoperto, temi per i quali appare invece necessario esaminare la movimentazione del c/c quale risultante dal c.d. foglio movimenti, dove le operazioni sono classificate per tipo, data contabile e data valuta.

Nel caso di specie, diversamente dai precedenti giur. sopra citati, l'attore non ha agito per la ripetizione dell'indebito, limitandosi a richiedere l'accertamento del saldo dare-avere del rapporto di conto corrente ancora aperto. Si tratta, inoltre, di un c/c che è stato sistematicamente affidato nel corso degli anni, almeno a partire dal 1996, epoca di risalenza dei primi contratti di affidamento (cfr. doc. 4-9 att.), per cui è ragionevole assumere che le rimesse in conto abbiano normalmente funzione di ripristinare la disponibilità e solo eccezionalmente di chiudere una situazione di transitorio scoperto di conto.

Su queste premesse, è altrettanto ragionevole e rispondente alla normale dialettica processuale richiedere alla Banca, che ha formato e ha mezzi adeguati alla conservazione delle scritture contabili, di fornire prova delle rimesse che hanno determinato uno spostamento patrimoniale definitivo, essendo intervenute su un c/c non affidato o con un saldo disponibile in extra-fido.



3. Fido SBF. La società attrice ha goduto, almeno a partire dal 5.4.1996, oltre che di un'apertura di credito per cassa a revoca (cfr. doc. 5, dove il fido è di 30 milioni di lire), anche di "un'apertura di credito in c/c avvalorata da presentazione effetti SBF", per un importo che la lettera 5.4.1996 indica in 250 milioni di lire.

Al fine di verificare la natura solutoria/ripristinatoria delle rimesse in c/c, in funzione dell'eccezione di prescrizione proposta dalla Banca, il C.T.U. ha considerato rilevante anche il "magazzino" degli effetti presentati dalla società SBF, accettati dalla Banca e ancora non scaduti, mentre il CTP della convenuta ha contestato la rilevanza del "fido relativo alla categoria dei Rischi autoliquidanti, ovvero l'apertura di credito concessa quale anticipazione a fronte della presentazione di effetti al s.b.f. e nei limiti dell'ammontare di tali effetti tempo per tempo presentato. Lo scrivente ritiene in via principale che ai fini dell'individuazione dell'accordato rilevante per la verifica della natura solutoria delle rimesse prescritte rilevino solo le aperture di credito per cassa, essendo invece inconferenti ed irrilevanti altre forme tecniche di affidamento quali il s.b.f., castelletto, anticipo fatture, ecc.. Tali affidamenti, infatti, non attribuiscono al Correntista la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro e, quindi, non creano una disponibilità ripristinabile e riutilizzabile" (relazione pag. 118).

In diritto, è noto che la linea di credito per anticipazioni su fatture è normalmente configurata nella pratica bancaria secondo almeno tre diverse modalità. Diversi sono anche, di conseguenza, i nessi funzionali esistenti tra la linea di credito per anticipo fatture e il conto corrente di corrispondenza su cui la linea normalmente lavora.

In una prima ipotesi, l'anticipazione è configurata come un ordinario finanziamento garantito da cessione *pro solvendo* o da mandato irrevocabile all'incasso del credito, rilasciato dal cliente alla banca. A presentazione della carta commerciale, la banca registra a debito gli anticipi su un distinto conto di evidenza (c.d. conto anticipi) e rende contestualmente disponibile la somma anticipata sul c/c ordinario. Gli interessi passivi maturano sul conto di evidenza e vengono successivamente regolati mediante addebito al conto ordinario, insieme con commissioni e spese. Alla scadenza, se la fattura presentata non è stata incassata e il cliente non ha comunque rimborsato la somma erogata, è normalmente facoltà della banca chiudere l'anticipazione addebitando il c/c ordinario.

In questa modalità, il legame tra anticipazione e conto anticipi da una parte e c/c di corrispondenza dall'altra appare debole e inessenziale, almeno agli effetti della questione che ne occupa. Il conto anticipi non ha funzione di conto corrente, limitandosi a registrare l'esposizione debitoria del cliente per le somme erogate e non rimborsate e a liquidare interessi commissioni e spese pertinenti alla linea di credito. Al netto di interessi e spese, sistematicamente regolati sul conto ordinario, il saldo del conto anticipi rappresenta il capitale anticipato e non rimborsato: posizione debitoria autonoma e assistita da



una specifica *causa debendi* rispetto al saldo (a credito o debito che sia) del c/c di corrispondenza. Su queste premesse, come già rilevato in una precedente sentenza (Trib. Torino 18.11.2014, su Il caso), né il castelletto di sconto, né l'anticipo concesso in conto corrente concorrono a determinare un affidamento in c/c, ossia una "disponibilità" in senso tecnico ai fini della qualificazione delle rimesse in conto corrente come ripristinatorie.

All'estremo opposto, l'anticipazione è configurata come apertura di credito in conto corrente, garantita dalla cessione di portafoglio (c.s.). La presentazione della carta commerciale non comporta erogazione di denaro, né accredito di somme sul c/c di corrispondenza, ma soltanto la creazione da parte della banca di una disponibilità che il cliente può utilizzare con le modalità consuete (prelievi, ordini di pagamento, emissione assegni ecc.) di un'ordinaria apertura di credito in conto corrente: disponibilità commisurata a una percentuale dell'ammontare nominale del portafoglio ceduto e temporanea perché legata alla scadenza delle fatture comprese nel portafoglio. Come in un'ordinaria apertura di credito, gli interessi sono liquidati e addebitati direttamente sul c/c di corrispondenza, al tasso contrattualmente previsto per l'anticipazione SBF: tasso normalmente inferiore a quello di un fido per cassa, in ragione della garanzia in senso ampio costituita dalla cessione *pro solvendo* del portafoglio commerciale. Alla scadenza dell'anticipazione, lo scoperto consentito si riduce di conseguenza, rendendo necessario al cliente di ridurre l'esposizione debitoria o di coprirlo per il tramite di una linea di credito diversa, a valere sul medesimo conto corrente (ad es. un ordinario fido per cassa). Peraltro, in situazioni fisiologiche di continuità aziendale, valgono le medesime considerazioni di cui sopra: il cliente è normalmente in grado di mantenere inalterato l'ammontare del fido concesso presentando allo sconto un nuovo portafoglio fatture con scadenza successiva.

Se è costruita come apertura di credito in c/c garantita, la linea per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile rispetto al saldo (eventualmente) debitore del c/c di corrispondenza, ma incrementa la disponibilità di cui il cliente può utilizzare, ossia il fido (rotativo) su cui verificare la natura ripristinatoria delle rimesse, in misura pari al portafoglio commerciale presentato, accettato dalla banca e ancora non scaduto.

Anche in tal caso, il castelletto di sconto non rappresenta la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre fino a revoca (o a termine), ma semplicemente il limite entro cui la banca si impegna ad accettare, salvo gradimento, gli effetti e ricevute bancarie che il cliente le presenterà (Cass. 14.7.2010 n. 16560; conforme Cass. 11.9.1993 n. 9479).

A conclusioni identiche deve pervenirsi anche nel caso in cui, a presentazione della carta commerciale, la banca accrediti l'ammontare degli effetti presentati direttamente sul c/c ordinario (senza separata contabilizzazione in conto anticipi), con disponibilità immediata e valuta futura. La disponibilità



immediata dà facoltà al cliente di utilizzare la somma prima che il debitore abbia pagato l'effetto. La valuta futura comporta, nondimeno, per il caso di utilizzo, uno scoperto per valuta con conseguente maturazione di interessi debitori che, anche in tal caso, sono liquidati direttamente sul c/c e a un tasso inferiore a quello del fido "per elasticità di cassa". Per queste considerazioni, sia pure ad altri effetti (autonoma azionabilità in giudizio del debito per anticipazioni non rimborsate), cfr. Trib. Torino 24.10.2018 (su *Ex parte creditoris*).

Il C.T.U. ha seguito questa stessa impostazione:

- a pag. 77-78 della perizia ha esposto le diverse modalità di funzionamento delle linee di credito per anticipazioni SBF o su fatture in termini equivalenti a quelli che precedono e concluso – punto non contestato dalla convenuta e anzi confermato dall'esame degli estratti conto del periodo coperto da prescrizione – che, nel caso di specie, la linea di credito funzionava con la forma tecnica del fido mobile, ossia "permette[ndo] al Cliente affidato di utilizzare sul conto corrente di corrispondenza, a tasso di favore, un importo corrispondente a quello degli effetti presentati all'incasso salvo buon fine, senza che l'importo degli effetti venga materialmente accreditato in c/c prima della loro valuta di maturazione";
- ha considerato, anche in replica al CTP convenuta (pag. 77-78 e 119 ss.), un ammontare dell'apertura di credito "pari all'ammontare della (eventuale) apertura di credito ordinaria aumentata, tempo per tempo (non sempre e comunque dell'entità del "castelletto", bensì), dalle aperture di credito integrative rese operative (o, se si vuole, divenute efficaci per avveramento della condizione alla quale erano convenzionalmente subordinati gli effetti dell'apertura di credito aggiuntiva) dalla presentazione di effetti "per l'incasso", nei soli limiti quantitativi e temporali dell'importo degli effetti posti all'incasso e della rispettiva scadenza".

Appare, quindi, corretta la ricostruzione delle rimesse solutorie di cui all'allegata Tabella 3.A. dove è considerato come affidamento complessivo la somma del fido per elasticità di cassa e del portafoglio commerciale presentato.

Trattando di un tema collegato, la compresenza sul medesimo c/c di più linee di credito comporta l'applicazione ai numeri debitori di ciascuna linea – "garantita" dalla presentazione di effetti SBF e non – del pertinente tasso di interesse contrattualmente previsto. Anche al fine di verificare la correttezza della ricostruzione seguita, il C.T.U. ha utilizzato "le informazioni contenute negli estratti conto scalari, integrate con quelle relative al calcolo degli interessi debitori e della Commissione di Massimo Scoperto", le quali "hanno consentito di rilevare la ripartizione del Saldo per valuta, i relativi Numeri debitori (pari al prodotto del Capitale per i Giorni) e gli interessi debitori secondo le diverse linee di credito concesse e le condizioni economiche applicate, avuto riguardo a ciascun trimestre. I risultati a cui si è pervenuti sono



contenuti nelle colonne relative all'ammontare degli affidamenti delle allegate Tabelle di "Ricalcolo analitico del saldo del c/c". La correttezza degli importi degli affidamenti rilevati è stata sottoposta a controllo provvedendosi alla determinazione, in base a ricalcolo, degli interessi passivi trimestrali, in modo tale da verificare se il loro ammontare a calcolo, in assenza di rettifiche, sia corrispondente con l'importo degli interessi liquidati con periodicità trimestrale dalla Banca. Da tale confronto è emersa la corrispondenza pressoché totale dell'ammontare degli interessi passivi ricalcolati con l'ammontare degli interessi passivi liquidati dalla Banca (evidenziandosi differenze di ammontare non significativo riconducibili all'effetto di arrotondamento dei calcoli), con ciò confermandosi la correttezza degli importi degli affidamenti concessi ed utilizzati come più sopra indicato" (C.T.U. pag. 79).

4. Interessi. Il contratto di apertura del c/c è stato concluso in data 13.1.1992, contiene all'art. 7 comma 3 la clausola uso piazza e non ha previsto, fino al 5.4.1996, quando è stato stipulato un contratto di apertura di credito in c/c, alcuna clausola di interessi tale da soddisfare il requisito di determinatezza ex art. 1284 c.c. o art. 117 TUB.

Il C.T.U. ha conseguentemente provveduto all'applicazione, per i diversi sotto-periodi di indagine, fino all'entrata in vigore della legge n. 154/92 (8.7.1992) del tasso legale per gli interessi debitori e creditori e sino alla conclusione del contratto di a/c (5.4.1996) del tasso di sostituzione previsto dall'art. 117 co. 7 TUB (tasso minimo BOT).

A seguito della contrattualizzazione (5.4.1996) il C.T.U. ha fatto applicazione dei tassi di interesse debitori previsti contrattualmente (nel contratto e nelle successive variazioni), ovvero di quelli di fatto applicati dalla Banca se più favorevoli per il Cliente, vigenti per anno e frazione d'anno per gli utilizzi entro ed oltre i limiti del fido; ove sia stata riscontrata l'applicazione di tassi di interessi debitori superiori rispetto a quelli contrattualmente previsti, i tassi applicati sono stati ricondotti, in sede di ricalcolo, ai tassi contrattuali.

5. Capitalizzazione trimestrale degli interessi. Dall'accensione al 30.6.2000 il contratto viola l'art. 1283 c.c. come interpretato dall'ormai stabile giur. (da ultimo Cass. sez. un. 2.12.2010 n. 24418).

Per il tratto successivo, dall'1.7.2000 alla chiusura, la convenuta pretende di applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 7 della delibera 9.2.2000 CICR. Lo scrivente conviene che detta delibera è pienamente idonea a regolamentare l'adeguamento al nuovo regime dei contratti conclusi in data anteriore, come ha recentemente statuito Cass. 11.3.2019 n. 6987.

Nondimeno, l'art. 7 in questione distingue due diverse situazioni e due conseguentemente diverse modalità di adeguamento dei contratti anteriori, secondo che le nuove condizioni contrattuali comportino, oppure no, un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. In particolare, nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali "non comportino" un peggioramento "le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in



via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00". Per contro, nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali "comportino" un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, "esse devono essere approvate dalla clientela".

Già la semplice distinzione tra il regime transitorio di secondo e terzo comma dell'art. 7 postula la possibilità che l'adeguamento del contratto esistente allo *jus superveniens* risulti nondimeno peggiorativo per il cliente e quindi esiga specifica approvazione, come è richiesta a regime per il caso di introduzione *ex novo* della clausola (vedi art. 6), dove la liquidazione degli interessi debitori e creditori alle medesime scadenze non basta a compensare l'ovvia (peraltro legittima) sproporzione tra i tassi debitori e quelli creditori.

Motivo di dubbio nell'interpretazione dell'art. 7 è che il termine di paragone, per distinguere tra modifica peggiorativa e no, consiste nelle condizioni "precedentemente applicate". È materia di controversia se il riferimento al dato di fatto ("applicazione") consenta di utilizzare come termine di confronto una clausola anatocistica nulla, ma in via di fatto utilizzata, ad es. di chiusura trimestrale del conto debitore, o soltanto quella che la banca poteva legittimamente applicare e ha in effetti applicato nel rispetto dell'art. 1283, quale ad es. una clausola di chiusura semestrale o annuale per le quali la stessa Cassazione ritenne documentato un uso normativo anteriore al 1942 (Cass. 16.3.1999 n. 2374 in motivazione)¹.

La previsione di una clausola nulla per violazione di una norma imperativa, quale l'art. 1283 c.c., e nondimeno applicata in via di fatto, quale termine di confronto per giudicare del carattere "peggiorativo" della modifica, è tuttavia palesemente estranea alla volontà del legislatore storico visto che tutte le clausole anatocistiche contenute nei contratti anteriori alla data di entrata in vigore della delibera CICR, quindi "precedentemente applicate" ai sensi dell'art. 7 cit., erano da ritenersi "valide ed efficaci fino a tale data" in virtù della generalizzata sanatoria prevista dall'art. 25 comma 3 del d.lgs. 4.8.1999 n. 342. Non si dà pertanto, in tale quadro normativo, il caso di una clausola anatocistica nulla e nondimeno applicata in via di fatto, poiché la clausola che, per ipotesi, sia stata scritta nel rispetto dell'art. 1283 c.c. (capitalizzazione semestrale, annuale) è di per sé valida e quella che invece è affetta da nullità è convalidata con efficacia retroattiva dalla norma sanante. Esce perciò confermato che il termine di paragone previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, consiste in una regolamentazione negoziale valida ed efficace.

¹ "Tra i primi e più autorevoli commentatori dell'art. 1283 del codice vigente, si affermava che l'uso contrario richiamato da detta disposizione prevedeva che divenisse produttivo di interessi solo il saldo annuale o semestrale del conto corrente" (Cass. 16.3.1999 n. 2374).



Questa considerazione avvia il discorso a conclusione. È noto che l'art. 25 comma 3 d. lgs. 4.8.1999 n. 342 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, e rimosso dall'ordinamento con efficacia ex tunc con sentenza Corte cost. 17.10.2000 n. 425. L'anatocismo trimestrale, nullo ai sensi dell'art. 1283 c.c., resta perciò nullo malgrado la legge di sanatoria n. 342/99 e non può fungere da legittimo termine di paragone della modifica adeguatrice ai sensi dell'art. 7 cit..

Esclusa la facoltà della banca di addebitare interessi su interessi fino al 30.6.2000, l'introduzione ex novo del meccanismo di capitalizzazione, su base di pari periodicità ma con certa e prevedibile disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 7 comma 3, come prevede in via generale l'art. 6 per i nuovi contratti (in termini vedi ora Cass. 21.10.2019 n. 26779; Cass. 17.2.2020 n. 3861).

In conclusione, non spetta la capitalizzazione trimestrale (né altra forma di capitalizzazione in sostituzione di quella: cfr. Cass. sez. un. 24418/2010) per il tratto successivo all'entrata in vigore della delibera 9.2.2000.

Correttamente, quindi, il C.T.U. ha effettuato il ricalcolo del saldo per il rapporto esaminato procedendo ad eliminare ogni forma di capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo di indagine (pag. 87).

6. C.m.s. e altre commissioni e spese. Il C.T.U. ha escluso la c.m.s. addebitata dalla banca, perché “nei contratti di apertura di credito (nella forma di lettere di accettazione affidamento) è prevista l'applicazione della C.M.S. ma non è determinato in modo specifico il secondo parametro per la sua esatta applicazione, così come indicato nel quesito; infatti, risulta indicata la misura percentuale della C.M.S. (criterio 1), mentre non risulta indicata la base di calcolo (criterio 2). [...] Pertanto, in ossequio a quanto previsto dal quesito, lo scrivente ha escluso la C.M.S. dai conteggi effettuati” (pag. 89).

La CDF non è stata mai addebitata. La CIV è stata addebitata in due trimestri (tot. € 70,00) senza essere prevista in contratto ed è stata espunta. Le spese addebitate sono state riconosciute in quanto debitamente contrattualizzate, in assenza di FIA, idonei a surrogare la mancanza del patto contrattuale ai sensi dell'art. 117 co. 7 lett. b) TUB.

7. Prescrizione. Il punto della prescrizione è già stato trattato sub § 2, in tema di mezzi di prova del carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa in conto, e sub § 3, in tema di rilevanza del fido SBF. Mentre sull'accertamento delle competenze prescritte per rimesse anteriori al decennio non sono insorte specifiche contestazioni, salvo quelle attinenti alla determinazione della misura della disponibilità, la convenuta ha contestato al C.T.U. di non aver considerato le competenze (per interessi ecc.) prescritte ai fini della determinazione dei numeri debitori dei trimestri successivi.

Il C.T.U. ha, tuttavia, correttamente operato a termini di quesito, visto che il quesito sulla prescrizione richiede il C.T.U. di considerare in ogni caso che “la somma prescritta non è riconosciuta a credito del



cliente” e solo eventualmente, se e “dal momento in cui il contratto preveda una valida clausola di capitalizzazione” di conteggiare tale somma nel saldo ai fini della generazione dei numeri debitori. Nella specie, nessuna clausola di capitalizzazione è stata validamente pattuita, nei termini richiesti dalla delibera CICR 9.2.2000, dopo l’entrata in vigore della medesima, per le considerazioni sub § 5. Pertanto, il C.T.U. correttamente il C.T.U. ha stralciato gli interessi indebitamente annotati e addebitato nuovamente gli interessi prescritti, a fine ricalcolo, ossia senza ingenerare interessi su interessi.

8. Saldo. Dalle rielaborazioni risulta una differenza a credito del cliente di € 87.363,34 che comporta un saldo finale al 31.12.2019 a credito del cliente per € 87.682,80 (C.T.U. pag. 107).

9. Le spese di lite, comprese quelle di C.T.U. già liquidate, seguono la soccombenza.

L’attrice produce un proforma di parcella del proprio CTP, non pagato e di importo ictu oculi (€ 4.100,00) non giustificato dall’attività svolta, consistente nel deposito di una memoria di n.4 pagine e di una replica di tre righe (vedi allegati C.T.U.). Pertanto, malgrado la parte abbia diritto alla rifusione della spesa del CTP, a condizione che la spesa risulti documentata per iscritto mediante esibizione della fattura (Cass. 12.12.1985 n.6283) o di una c.d. parcella pro-forma, resta fermo il principio generale in tema di spese che il giudice può escludere la spesa eccessiva o superflua.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:

dichiara che il c/c n. 5827/1 oggi n. 6578, acceso presso Intesa Sanpaolo da

alla chiusura del 31.12.2019, è a credito del cliente per € 87.682,80 e ordina alla

Banca di apportare le necessarie rettifiche contabili;

condanna la convenuta a rimborsare all’attrice le spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi, € 14.000,00 per onorari d’avvocato, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile;

pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della convenuta.

Torino, 9 marzo 2023

Il Giudice

(dott. Enrico Astuni)

